

	COMUNE DI ARZANA	COMUNE DI USSASSAI
	CONVENZIONE EX ART 1, CO. 557, DELLA LEGGE 311/2004	
	L'anno addì del mese di in Arzana presso la sede del Comune in via	
	Monsignor Virgilio 30bis	
	TRA	
	Piras Salvatore, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, il quale interviene	
	nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Arzana, C.F.	
	82000990919;	
	E	
	Dott. Deplano Gian Basilio, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo	
	del Comune di Ussassai, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per	
	conto del Comune di Ussassai, CF. 00160240917;	
	PREMESSO	
	CHE l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 consente agli enti locali, con	
	popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di avvalersi di personale a tempo	
	pieno di altri enti ed amministrazioni dietro autorizzazione dell'Amministrazione di	
	appartenenza;	
	CHE, ai sensi dell'art. 17.2 del Regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi, come	
	stabilito anche dal Consiglio di Stato, <i>"L'utilizzo è consentito oltre l'orario settimanale</i>	
	<i>d'obbligo (36 ore settimanali), nel limite massimo delle 48 ore settimanali (ex art. 3</i>	
	<i>del D.lgs 66/2003). La disciplina succitata è una normativa speciale che introduce,</i>	
	<i>nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del</i>	
	<i>rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs</i>	
	<i>165/ 2001, mediante l'utilizzazione degli stessi presso altri enti locali, purché tali</i>	
	- 1 -	

prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali. La norma, infatti, configura due rapporti di lavoro e, conseguentemente, due contratti di lavoro: uno a tempo indeterminato di 36 ore presso l'Ente di appartenenza, l'altro a tempo determinato, per massimo 12 ore, presso l'Ente utilizzatore per massimo quattro mesi (ex art. 3 D.lgs 66/2003), rinnovabili per accertate esigenze di carattere organizzativo e/o eccezionali. La maggiore spesa per l'Ente utilizzatore è da considerarsi spesa di personale a tutti gli effetti”;

CHE per tale fattispecie di contratto è da escludersi la possibilità che al dipendente convenzionato sia affidato la Responsabilità di una posizione organizzativa in quanto, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 22.1.2004, le stesse non possono essere conferite a personale con rapporto a tempo parziale, di durata comunque inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno;

CHE il Comune di Ussassai ha presentato una richiesta, agli atti con prot. 436, con la quale si chiedeva l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Pili Vitale, per 6 ore settimanali e per un mese, da destinare al Servizio LL.PP. del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

CHE il dipendente Pili Vitale è dal 13/08/2015 in comando presso l'Unione dei Comuni d'Ogliastra;

CHE il Presidente dell'Unione dei Comuni d'Ogliastra ha sancito che nulla osta al conferimento dell'incarico da parte dell'Unione stessa;

CHE l'incarico in oggetto, dovendosi prestare oltre l'orario settimanale d'obbligo, non reca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro ne presso l'ente di appartenenza ne presso l'ente utilizzatore e che non interferisce con i suoi compiti istituzionali;

	CHE il Comune di Arzana, con deliberazione di Giunta n. _____ adottata in data _____	
	esecutiva ad ogni effetto di legge, ha autorizzato il dipendente in oggetto a prestare	
	la propria attività presso il comune di Ussassai;	
	CHE il Comune di Ussassai con deliberazione di Giunta n. _____ adottata in _____	
	esecutiva ad ogni effetto di legge, ha disposto il ricorso all'impiego di personale da	
	utilizzare ai sensi e per gli effetti all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 e	
	approvato lo schema di convenzione in oggetto;	
	Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:	
	ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE	
	La presente convenzione disciplina l'assegnazione temporanea e parziale del	
	dipendente del Comune di Arzana, Pili Vitale, nato ad _____ il _____ e residente ad _____	
	- CF _____ - inquadrato nella Cat. D profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico,	
	Posizione Economica D1 – al Comune di Ussassai, ai sensi dell'art. 1, comma 557,	
	della Legge 311/2004;	
	ART. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE	
	Il dipendente Pili Vitale è assegnato al Comune di Ussassai a decorrere dalla data di	
	stipula della presente convenzione per mesi uno, con possibilità di proroga,	
	compatibilmente con le esigenze di entrambi gli Enti;	
	La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche	
	di una sola delle parti, previa adozione di deliberazione della Giunta Comunale.	
	In tale evenienza le modalità di recesso saranno concordate tra le parti.	
	ART 3 – TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO	
	L'assegnazione del Dott. Vitale Pili al Comune di Ussassai è disposta per max di sei	
	ore settimanali e comunque nel limite massimo delle 48 ore settimanali (ex art. 3 del	
	D.lgs 66/2003). Il predetto, pertanto, presterà servizio per n. 36 ore settimanali	
	- 3 -	

presso l'Unione dei comuni d'Ogliastra e per le altre ore presso il Comune di Ussassai, tenuto conto delle esigenze di entrambi gli Enti.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate mediante il proprio sistema di rilevazione presenze. Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore. I giorni di assenza, richiesti in ambedue gli Enti, verranno riconosciuti in entrambi. Le trasferte sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse, previa intesa informale tra gli enti stessi. Qualora la trasferta ricada in un giorno in cui il dipendente presta attività lavorativa presso l'altro Ente, previa autorizzazione scritta di entrambi gli Enti, la relativa assenza dovrà essere recuperata entro il mese successivo. Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia. Al dipendente del servizio associato si applicano i regolamenti sul personale dei singoli Enti convenzionati.

ART. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Arzana a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.), compresa la disciplina delle progressioni orizzontali. Per quanto attiene in particolare la responsabilità disciplinare, il Comune di Arzana gestirà l'istruttoria degli atti e dei procedimenti in materia disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale. L'ente di provenienza parimenti acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall'ente utilizzatore.

ART.5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico spettante al Dott. Pili Vitale è quello attualmente in

	godimento presso il Comune di Arzana, come disciplinato dal CCNL del comparto	
	“Regioni- autonomie – locali” e parametrato al numero di ore previste dalla presente	
	convenzione.	
	Il pagamento dei compensi inerenti il trattamento economico, fondamentale e	
	accessorio, è effettuato da ciascun Ente (le 36 ore saranno retribuite dal Comune di	
	Arzana, salvo rimborso da parte dell'Unione dei Comuni, e le 6 ore dal Comune di	
	Ussassai) per la parte di propria competenza (con due separate buste paga in	
	deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti,	
	espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs 165/ 2001).	
	Eventuali trattenute sullo stipendio saranno fatte da entrambi gli Enti ciascuno per la	
	parte di propria competenza.	
	La corresponsione dei buoni pasto sarà a carico dell'Ente utilizzatore.	
	Per tale fattispecie di contratto è da escludersi la possibilità che al dipendente	
	convenzionato sia affidato la Responsabilità di una posizione organizzativa in quanto,	
	ai sensi dell'art. 11 del CCNL 22.1.2004, le stesse non possono essere conferite a	
	personale con rapporto a tempo parziale, di durata comunque inferiore al 50% del	
	rapporto a tempo pieno;	
	ART. 6 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE	
	Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalla	
	Giunta del Comune di Arzana e recepita dalla Giunta del comune di Ussassai..	
	Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla	
	contrattazione collettiva - comparto “ Regioni- Autonomie Locali - e alle disposizioni	
	vigenti in materia personale.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	- 5 -	

